



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO N. 37 DEL 07/03/2023

OGGETTO: ORDINANZA, CONTINGIBILE E URGENTE, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ E PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE. INTERDIZIONE DELL'AREA RETROSTASTE ALLA CHIESA DELLA MADONNA ASSUNTA A MARE IN ZONA DARSENA COMPRESO IL PERCORSO FINO AL VECCHIO FARO. ISTITUZIONE, IN PROSSIMITÀ DELL'AREA, DI SEGNALETICA INFORMATIVA.

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica:

PREMESSO CHE

gli Enti Locali, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e dell'art. 105 comma 2 lett. 1) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono delegati all'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

la Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5, pubblicata sul BURC n. 63 del 29 giugno 2021, all'art.40 ha stabilito che le funzioni amministrative, relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale, siano conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti, per cui la suddetta competenza dal 01/01/2022 è transitata definitivamente nella disponibilità del Comune di Pozzuoli;

il Decreto Dirigenziale n. 42 del 18/05/2012 riconduceva in capo al demanio marittimo gestito dal Comune di Pozzuoli, per conformazione, stato dei luoghi, ubicazione e distanza rispetto alle strutture portuali in senso stretto, nonché per economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, proficua gestione e manutenzione delle aree e coerente disciplina sia della circolazione e della viabilità comunale, l'area denominata darsena pescatori;

con la Delibera Commissariale n. 35/COMM del 23/06/2010, il Commissario Straordinario adottava il "Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo Comunale";

DATO ATTO

che l'area retrostante alla chiesa della Madonna Assunta a mare, compreso il percorso che porta al vecchio faro, risulta sprovvista di allestimento tale da renderla idonea alla circolazione veicolare e pedonale;

che l'assenza di parapetti, idonea pavimentazione, nonché pubblica illuminazione costituiscono un pericolo permanente per la pubblica e privata incolumità;

che l'ufficio demanio marittimo effettuava sopralluogo, in esito al quale constatava la necessità di provvedere con ogni urgenza a garantire la pubblica incolumità, mediante l'apposizione di idonea segnaletica e la chiusura dell'area;

RITENUTO

per tutto quanto precede, di assumere provvedimenti contingibili e urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e, per l'effetto, di disporre

- 1) l'interdizione al transito pedonale e veicolare dell'area retrostante alla chiesa della Madonna Assunta a mare, compreso il percorso che porta al vecchio faro;
- 2) l'istituzione, di segnaletica informativa e la chiusura dei cancelli ad est rispetto alla chiesa della Madonna Assunta, consentendo l'accesso solo agli Enti preposti;

VISTI, LETTI ED APPLICATI

l'art. 50 del Codice della Navigazione;

l'art. 50 d.lgs. n. 267/00;

l'art. 54, co. 2, d.lgs. n. 267/00;

lo Statuto Comunale,

ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale,

- 1) l'interdizione al transito pedonale e veicolare dell'area retrostante alla chiesa della Madonna Assunta a mare, compreso il percorso che porta al vecchio faro;
- 2) l'istituzione, di segnaletica informativa, nonché la chiusura dei cancelli ad est rispetto alla chiesa della Madonna Assunta, consentendo l'accesso solo agli Enti preposti;

A tal uopo, inoltre,

INVITA

- 3) l'Ufficio Comunale di Segnaletica all'attuazione del presente dispositivo e, pertanto alla materiale chiusura al transito della galleria, nonché all'installazione di apposita segnaletica informativa;
- 4) la P.M. e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. del 30/04/92, n. 285, a far rispettare la presente Ordinanza, procedendo a termini di legge nei confronti dei trasgressori.

AVVISA

Che, avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso entro giorni 60 (sessanta) al T.A.R. Campania ai sensi della L. 1034/1971 e ss.mm., o, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 1199 del 24/11/1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente viene notificata, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

Al Comando di P.M. - Pozzuoli – PEC silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it;
Al Commissariato di P.S. – Pozzuoli - PEC comm.pozzuoli.na.@pecps.poliziadistato.it;
Alla Compagnia CC. – Pozzuoli - PEC tna30366@pec-carabinieri.it;
Alla Compagnia G. di F. – Pozzuoli - PEC na1880000p@pec.gdf.it;
Alla Responsabile Servizio Segnaletica, e-mail raffaella.nunziale@comune.pozzuoli.na.it;
All' ASL NA2 – Servizio 118 – Pozzuoli - PEC uoc118@pec.aslnapoli2nord.it;
Al Comando Provinciale Vigili Fuoco – PEC com.napoli@cert.vigilfuoco.it;
All'Ufficio “Sicurezza Territorio e Protezione Civile”– protezione.civile@comune.pozzuoli.na.it;

e p.c.

Alla Prefettura di Napoli – PEC entilocali.prefna@pec.interno.it
All'Ass. Mobilità – PEC ass.bandiera@comune.pozzuoli.na.it
All'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Pec: cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it e-mail:
ucpozzuoli@mit.gov.it
All'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Napoli 2 - Pec: dogane.napoli2@pec.adm.gov.it
All'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania - Pec:
dre_Campania@pce.agenziademanio.it

IL SINDACO
ing. LUIGI MANZONI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005